

1325

cl

0

20 marzo 2019

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia  
DFGP  
Palazzo federale ovest  
3003 Berna

trasmessa per email: [sandrine.favre@sem.admin.ch](mailto:sandrine.favre@sem.admin.ch)  
[helena.schaer@sem.admin.ch](mailto:helena.schaer@sem.admin.ch)

### **Procedura di consultazione concernente la sostituzione della carta di soggiorno in forma cartacea con quella in formato carta di credito**

Gentili signore,  
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 14 dicembre 2018 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### **1. Considerazioni generali**

Il Governo cantonale saluta positivamente le modifiche legislative proposte nella presente procedura di consultazione, ritenuto come le stesse si prefissano di rendere i titoli di soggiorno uniformi e maggiormente tutelati dal profilo della sicurezza e della lotta alle falsificazioni. Oltre a ciò, il nuovo formato della carta di soggiorno è certamente più pratico e al passo coi tempi sia per i cittadini stranieri sia per le Autorità competenti.

Tuttavia, ad avviso della scrivente Autorità, alcuni punti risultano problematici e fonte di potenziali abusi:

- modifica dell'indirizzo e del cambiamento di Cantone: il nuovo layout della carta di soggiorno non consente più di iscriverci l'indirizzo di domicilio (cfr. Rapporto, p.to. 1.2, pag. 5). La prassi che si andrà ad adottare in futuro per i cittadini sottoposti all'ALC (cittadini UE/AELS e cittadini di Stati terzi parenti di un cittadino UE/AELS) sarà uguale a quella attualmente in vigore per i cittadini di uno Stato terzo. Osservato ciò, è evidente che aumenterà esponenzialmente il numero di cittadini stranieri che non notificheranno più questo genere di modifiche all'Ufficio competente. Questo potrebbe rendere difficoltosa alle Autorità comunali e cantonali la verifica dell'avvenuto cambio d'indirizzo e, di conseguenza, rendere meno efficace il controllo sul territorio. Nel succitato rapporto non viene indicato come la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) intende informare le persone straniere interessate sulle nuove modalità da seguire per notificare il cambiamento dell'indirizzo di soggiorno alle

Autorità della migrazione. Pertanto, l'Esecutivo cantonale auspica una riflessione da parte dell'Autorità federale su tale aspetto e, soprattutto, che la stessa preveda un'informazione tempestiva e capillare a tutti i cittadini stranieri coinvolti dalla presente modifica sul mantenimento del loro obbligo di notificare il cambiamento d'indirizzo, sia all'interno del medesimo Comune/del medesimo Cantone sia da un Cantone all'altro. Ciò potrebbe ad esempio avvenire tramite l'inserimento di un disclaimer nella busta con la quale si spedisce la nuova carta di soggiorno all'interessato e/o al datore di lavoro;

- obbligo di notifica in caso di cambiamento di posto di lavoro di titolari del permesso G: come giustamente si rileva nel rapporto (cfr. Rapporto, p.to. 1.2, pag. 5), i titolari di un permesso di lavoro per frontalieri sono tenuti per legge a notificare all'Ufficio competente il cambiamento di posto di lavoro. La SEM medesima conferma l'importanza dell'iscrizione del datore di lavoro sul permesso (cfr. *Ibidem*). Come sopra, anche in questo caso si auspica una tempestiva e capillare informazione ai cittadini stranieri coinvolti;
- indicazione del cambiamento di datore di lavoro: l'Esecutivo cantonale ritiene necessario che nel nuovo formato della carta di lavoro per i titolari di un permesso per frontalieri G UE/AELS vengano indicate nel campo "Osservazioni" le informazioni relative al datore di lavoro;
- base legale esplicita per sanzionare la mancata notifica del cambiamento d'indirizzo, di Cantone e/o datore di lavoro: relativamente a quanto riportato sopra, nonostante nel rapporto esplicativo venga più volte indicata l'importanza della tempestiva notifica, si osserva che, allo stato attuale, l'impianto legislativo è carente dal profilo sanzionatorio (art. 120 LStrl);
- stazioni di rilevazione di dati biometrici: la SEM indica nel rapporto esplicativo (cfr. Rapporto pag. 5), che l'introduzione della nuova carta di soggiorno avverrà in maniera graduale, in modo da permettere ai Cantoni che ne hanno la necessità di acquisire ulteriori stazioni biometriche di rilevamento, con l'introduzione della ESYSP. Ad avviso della scrivente Autorità tale aspetto è di fondamentale importanza, poiché il progetto PA19 non può essere avviato con successo prima della fornitura delle nuove stazioni di rilevazione. Si rimarca che nel caso del Canton Ticino sarebbe impensabile rilevare i dati biometrici della popolazione straniera presente sul territorio con i macchinari attualmente in dotazione;
- durata della validità della fotografia e della firma: la scrivente auspica che la validità dei dati rilevati venga estesa dai 5 anni proposti a 10 anni, osservato come non vi è nessuna necessità oggettiva di differenziare tra cittadini stranieri e quanto avviene per i dati rilevati ai cittadini svizzeri, i quali hanno appunto una validità di 10 anni.

## **2. Considerazioni sui singoli articoli**

### **2.1 Ad art. 71e cpv. 4 OASA**

Per quanto concerne l'Autorità di rilascio competente per i permessi N, il Governo cantonale è dell'avviso che sia necessario specificare espressamente e in modo chiaro, che le Autorità cantonali non dovranno in alcun modo rilevare la fotografia e la firma per le persone in procedura d'asilo. È auspicabile che la Confederazione (SEM) si assuma inequivocabilmente questo compito da svolgere nei centri della Confederazione al momento dell'arrivo in Svizzera di tali cittadini stranieri.

È altresì da specificare che sarà sempre la Confederazione, una volta terminata la procedura d'asilo, a rilevare in occasione del rilascio i dati biometrici dei titolari di un permesso F, mentre il Cantone sarà competente per il rilevamento dei dati unicamente nell'ambito della proroga.

A proposito della proroga del permesso F si rimarca che da parte dell'Autorità federale non è stata fatta alcuna proposta di modifica dell'art. 85 LStrl, il quale regola lo statuto delle persone straniere ammesse provvisoriamente (aumento del periodo di validità del permesso da un anno a tre anni, art. 85 cpv. 1 LStrl).

## **2.2 Ad art. 91d OASA – disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2019**

Il commento del Rapporto esplicativo al capoverso 1 di tale norma dev'essere completato. In effetti nello stesso si specifica che: *“A partire dal 1° gennaio 2021, allorquando sarà rinnovata una carta di soggiorno o concesso un nuovo permesso, dovranno essere registrate l'immagine del volto e la firma dello straniero e a quest'ultimo sarà rilasciata una carta di soggiorno in formato carta di credito”* (cfr. Rapporto esplicativo del 12.2018, pag. 8). Nulla viene indicato circa il destino dei titoli di soggiorno in formato cartaceo, che per qualsiasi motivo hanno la necessità di essere modificati (ad es. modifica delle generalità o dell'indirizzo) dopo il 1° gennaio 2021.

Ad avviso della scrivente Autorità in caso di modifica di un permesso in corso di validità dopo il 1° gennaio 2021, l'Autorità cantonale dovrà emettere un titolo di soggiorno in formato carta di credito, e tale fattispecie dovrebbe essere regolata espressamente nell'art. 91d OASA.

## **2.3 Ad art. 8 OEMol – LStrl**

La scrivente Autorità è d'accordo di aumentare da CHF 25.-- a CHF 40.-- l'emolumento riscosso per ogni modifica nel sistema informatico SIMIC, che non richiede il rilascio di una nuova carta di soggiorno, rispettivamente per la registrazione e il trattamento di qualsiasi altra modifica della carta di soggiorno in SIMIC (art. 8 cpv. 1 lett. j e l OEMol – LStrl).

## **2.4 Ad art. 8 cpv. 3 OEMol – LStrl**

L'aumento dell'emolumento menzionato sopra non sarà comunque sufficiente a coprire i costi a carico dei Cantoni. Ad esempio non sarebbe giustificato secondo la scrivente Autorità dimezzare da CHF 20.-- a CHF 10.-- l'emolumento massimo per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma per la carta di soggiorno priva di microchip. L'importo di CHF 20.-- è già il minimo da riscuotere per riuscire a coprire i costi in funzione del tempo impiegato. Ciò è confermato dal sistema di calcolo previsto all'art. 4 OEMol, utilizzato nei casi in cui non è prevista un'aliquota speciale. Secondo il cpv. 2 dell'articolo succitato *“la tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie”*. Volendo utilizzare la tariffa minima di CHF 100.-- all'ora e fissando un tempo medio per pratica di 12 minuti (telefonata, agenda e rilevamento di foto e firma) emerge l'importo di CHF 20.--. La durata del rilevamento medio pari a 4 minuti non considera i molti casi in cui vi sono delle difficoltà e il tempo di rilevamento inevitabilmente si dilata (bambini piccoli, anziani, difficoltà di comprensione delle indicazioni del collaboratore nel caso di persone che non parlano una lingua nazionale, ecc.). Non si tiene altresì conto del tempo che una persona necessita per raggiungere e accomodarsi di fronte all'apparecchio, rispettivamente per uscire. È infatti impensabile pianificare gli appuntamenti per il rilevamento ogni 4 minuti, poiché questo causerebbe l'accumularsi di grossi ritardi. Ragionevolmente dovranno essere previsti almeno 10 minuti per appuntamento.

In ragione di quanto precede si dovrebbe mantenere, sia per la registrazione dei dati biometrici, sia per il rilevamento e la registrazione di fotografia e firma, l'emolumento minimo pari a CHF 20.--. Ciò che non può comunque essere fatto poiché l'autorità cantonale non potrà fatturare un importo complessivo maggiore di CHF 65.--.

È evidente come i costi derivanti dal compito supplementare assegnato ai Cantoni non saranno coperti con l'incasso degli emolumenti previsti, che non possono essere ulteriormente aumentati. Per questo motivo si propone una revisione della ripartizione degli importi versati dai Cantoni alla Confederazione per l'utilizzazione del programma SIMIC.

## 2.5 Ad art. 8 cpv. 4 – 9 OEmol – LStrl

Da ultimo, per quanto attiene i permessi F, si osserva che nel Rapporto esplicativo non si menziona l'emolumento per la modifica di questi titoli di soggiorno, che a detta della scrivente Autorità dovrebbe ammontare a CHF 40.--. Anzi, a pagina 10 si dice che "è soggetta a emolumento soltanto la sua proroga".

## 3. Conclusioni

Rinnoviamo i ringraziamenti per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della presente procedura di consultazione, e ci auspichiamo che la SEM prenda in considerazione le nostre proposte di modifica e di implementazione delle opportune basi legali, in particolare dell'art. 120 LStrl.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zalli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Sezione della popolazione ([di-sp.direzione@t.ch](mailto:di-sp.direzione@t.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.